

REGOLAMENTO PER IL VOTO PER CORRISPONDENZA

COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE
STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 2 DICEMBRE 2023



PREMESSA

Coop Alleanza 3.0 ritiene che il momento assembleare costituisca un elemento essenziale della connotazione democratica della società cooperativa e che nella partecipazione dei soci alla sua riunione risieda la migliore modalità di costruzione della genuina volontà collettiva.

È, infatti, in sede di assemblea - e di assemblee separate in particolare - che si realizza l'incontro tra i soci e tra i soci e gli amministratori (o i loro delegati) e in questo modo si favorisce la circolazione delle informazioni sulle materie oggetto della delibera, il confronto con gli amministratori e la richiesta di approfondimenti. Ulteriormente, l'assemblea consente al socio di confrontare le proprie opinioni con quelle degli altri soci, misurando punti di vista differenti e potendo valutare ogni opinione che emerga dal dibattito, convincendo altri o lasciandosi persuadere che la loro opinione meglio risponde agli interessi collettivi.

Ferme restando tali considerazioni, la Cooperativa ha introdotto l'art. 36 bis dello Statuto sociale disciplinante il "voto per corrispondenza", quale mezzo mediante il quale il socio che non possa recarsi all'assemblea ma abbia comunque interesse a proseguire e alimentare il rapporto con la Cooperativa, abbia la possibilità, pur in via anticipata e a prescindere da ogni possibilità di confronto, di manifestare la propria volontà di voto.

In questo modo, in via straordinaria, la Cooperativa adotta uno strumento che garantisce un'opportuna espansione dei diritti del socio, che sin qui non aveva alternative alla partecipazione diretta all'assemblea; il voto per corrispondenza, infatti, consente al socio, attraverso una modalità extra-assembleare, di partecipare comunque alla formazione delle delibere - ad eccezione delle materie per le quali il voto per corrispondenza sia escluso -, pur mantenendo l'assemblea il ruolo centrale che la Cooperativa le assegna come momento naturale di assunzione delle decisioni che si impegna a incentivare e favorire.

Poiché l'art. 36 bis dello Statuto sociale rimanda per una disciplina di maggior dettaglio ad un Regolamento approvato originariamente dall'Assemblea, il presente Regolamento assolve a questa indicazione statutaria. Fermo quanto sopra, il suddetto Regolamento potrà successivamente essere modificato, per quanto attiene ad aspetti di natura operativa e procedurale e, comunque di carattere non sostanziale, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione; resta inteso che dette modifiche non potranno limitare l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza. In ogni caso l'intero processo di voto per corrispondenza dovrà ispirarsi ai principi di accessibilità, regolarità, riservatezza e trasparenza come statutariamente previsto.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Secondo quanto previsto dall'art. 36 bis dello Statuto sociale, gli amministratori possono consentire ai soci - prevedendolo nell'avviso di convocazione - di esprimere il proprio voto per corrispondenza, nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto sociale, ed integrati dal presente Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione, ferme le materie per le quali il voto per corrispondenza è espressamente escluso, potrà comunque determinare di volta in volta per quali deliberazioni prevedere l'utilizzo di tale forma di voto.

Il socio che abbia espresso il proprio voto per corrispondenza non potrà partecipare alla successiva Assemblea separata, se non come mero uditore, né potrà esprimere nuovamente il proprio voto.

Resta - in ogni caso - ferma la possibilità, anche per il socio che abbia votato per corrispondenza, di partecipare e votare all'Assemblea limitatamente alle deliberazioni per le quali il voto per corrispondenza non sia stato ammesso.

Art. 2 - AVVISO DI CONVOCAZIONE E INFORMAZIONE AI SOCI

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di consentire ai soci di esprimere il proprio voto per corrispondenza, l'avviso di convocazione dovrà contenere, fermo quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto:

- (i) per esteso la delibera che si sottopone ad approvazione e
- (ii) le istruzioni necessarie per esercitare validamente il voto per corrispondenza consistenti, almeno, in:
 - a) descrizione delle modalità e tempistiche per il reperimento dell'apposito modulo per l'espressione del voto per corrispondenza, c.d. "Modulo di voto per corrispondenza" (di seguito, anche "Modulo") e per la sua corretta compilazione;
 - b) descrizione delle modalità e tempistiche di spedizione o consegna del predetto Modulo;
 - c) descrizione delle modalità e tempistiche per il reperimento della documentazione assembleare definite dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) eventuale soggetto o società individuato, per lo svolgimento delle operazioni di raccolta, trasmissione, elaborazione, custodia, consegna delle schede di voto e quant'altro relativo al voto per corrispondenza, comprese quelle di spoglio ai sensi dell'art. 36.bis.5.

Qualora le predette istruzioni per esercitare il voto per corrispondenza non siano riportate direttamente nell'avviso di convocazione, quest'ultimo dovrà riportare l'indicazione delle modalità alternative con cui tali istruzioni verranno rese disponibili ai soci, modalità che dovranno comunque garantire una diffusione delle informazioni stesse almeno equivalente alla pubblicazione con l'avviso di convocazione.

In ogni caso, le istruzioni per esercitare validamente il voto per corrispondenza da parte del socio dovranno essere rese disponibili con le medesime tempistiche previste statutariamente per l'avviso di convocazione, almeno mediante pubblicazione sul sito web della Cooperativa.

Art. 3 – MODULO DI VOTO PER CORRISPONDENZA

Il socio potrà esprimere il proprio voto per corrispondenza esclusivamente utilizzando il Modulo di voto per corrispondenza, fornito dalla Cooperativa secondo le tempistiche e modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, previa adeguata identificazione del socio stesso (a titolo di esempio tramite Carta Sociocoop). Tale Modulo potrà essere su supporto cartaceo ovvero su altro adeguato e idoneo supporto, anche elettronico o digitale, eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Modulo di voto per corrispondenza è personale per ciascun socio e dovrà contenere, almeno:

1. gli estremi dell'Assemblea separata di riferimento;
2. le generalità del socio votante;
3. le proposte di deliberazione espresse in forma sintetica;
4. gli appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte;
5. la data e la sottoscrizione del socio.

La personalizzazione del Modulo di voto per corrispondenza viene assicurata mediante soluzioni tecniche che verranno individuate a tale scopo. L'Assemblea separata di riferimento sarà identificata in automatico dalla Cooperativa sulla base dell'ambito territoriale di riferimento di ciascun socio.

Art. 4 - ISTRUZIONI PER IL VOTO

Il Modulo di voto per corrispondenza, come statutariamente previsto, dovrà pervenire o essere consegnato alla Cooperativa in un termine non successivo al terzo giorno antecedente la data di prima convocazione della prima Assemblea separata prevista. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un diverso termine, anche maggiore, in ragione di eventuali esigenze anche di natura tecnica e organizzativa.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà le modalità di spedizione o consegna del Modulo di voto per corrispondenza nel rispetto dei principi statutari e, comunque, secondo modalità tecniche che non consentano di conoscere l'espressione di voto prima delle operazioni di spoglio, potendo - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - adottare una delle seguenti modalità:

- consegna del Modulo in formato cartaceo in un punto vendita o altro luogo indicato, da parte del socio votante;
- spedizione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Resta, comunque, ferma la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di individuare delle ulteriori modalità di spedizione o consegna rispetto a quelle sopra elencate, anche in ragione dell'evoluzione tecnologica.

In ogni caso, al fine di consentire l'espletamento corretto dell'esercizio di voto nella Assemblea separata di riferimento ed evitare la duplicazione delle espressioni di voto da parte di uno stesso socio, il socio potrà votare per corrispondenza esclusivamente previa sua adeguata identificazione che verrà declinata in relazione al fatto che il Modulo venga spedito o consegnato personalmente (i.e. esibizione di Carta Sociocoop e di documento d'identità valido ed idoneo al suo riconoscimento ovvero altra modalità che sia idonea ad attestare l'identità/l'identificazione del socio; nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, dovrà essere prodotto il documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante della persona giuridica e i relativi poteri di rappresentanza).

Pertanto, saranno considerati validi solamente i voti per corrispondenza pervenuti alla Cooperativa nei tempi e nelle modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Tenuto conto dello specifico assetto normativo che disciplina il voto nelle assemblee delle società cooperative, non sarà invece possibile per i soci delegare altri a compilare o a consegnare per loro conto il Modulo di voto per corrispondenza.

La data di ricezione del Modulo è attestata dagli incaricati della Cooperativa presso le sedi di voto ovvero dal sistema informatico adottato in caso di ricorso a modalità di trasmissione dei voti di tipo telematico.

I Moduli ricevuti oltre i termini previsti ovvero comunque privi della espressione del voto o non riconducibili a un socio avente diritto al voto, si ritengono come non pervenuti e, pertanto, non saranno computati ai fini della costituzione dell'Assemblea separata, né ai fini della votazione.

Il voto espresso per corrispondenza sarà computato nei conteggi della Assemblea separata di riferimento del socio.

I Moduli di voto per corrispondenza saranno raccolti e conservati secondo modalità idonee a garantire che essi possano essere aperti unicamente per lo spoglio dei Moduli medesimi, senza che prima di tale momento alcuno possa avere cognizione dell'espressione di voto.

Art. 5 - SPOGLIO

Pervenuti i Moduli, la Cooperativa provvederà, tramite proprio personale appositamente dedicato, ad effettuare le operazioni di spoglio. Al termine delle stesse, le risultanze dei voti saranno comunicate al Presidente dell'Assemblea separata di riferimento, o ad altro soggetto all'uopo designato, con modalità idonee a garantirne la segretezza.

Nel corso dell'Assemblea separata di riferimento verrà altresì redatto il consueto verbale della seduta nel quale saranno dettagliati tanto i risultati del voto espresso in Assemblea, quanto di quelli pervenuti per corrispondenza ed il risultato complessivo della votazione per ciascun punto dell'ordine del giorno come proclamato dal Presidente.

I Moduli di voto per corrispondenza saranno, infine, conservati agli atti al termine dello spoglio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, ove lo ritenga opportuno, individuare soggetti o società cui - in ragione della loro imparzialità e professionalità - affidare lo svolgimento delle operazioni di raccolta, trasmissione, elaborazione, custodia, consegna delle schede di voto e quant'altro relativo al voto per corrispondenza nel suo complesso.

Art. 6 - COMMISSIONE PER LE ASSEMBLEE

Come statutariamente previsto, le operazioni relative al voto per corrispondenza dovranno essere supervisionate da una Commissione indipendente - denominata "Commissione per le Assemblee" - con funzione di verifica e garanzia del corretto andamento delle operazioni medesime. Tale Commissione potrà essere composta da 3 a 5 membri, nominati da parte del Consiglio di Amministrazione, tra soggetti indipendenti scelti anche tra i soci, ma che non intrattengano, neppure indirettamente, con la Cooperativa o con soggetti legati alla Cooperativa stessa, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio, muniti di elevato profilo etico e reputazionale, di cui non potranno in ogni caso far parte gli amministratori, il personale della Cooperativa e i componenti dei Consigli di Zona soci. Della Commissione per le Assemblee dovrà far parte almeno un componente degli Organi di controllo e garanzia della Cooperativa. Delle operazioni svolte da tale Commissione per le Assemblee verrà redatto apposito verbale conservato agli atti.

La predetta Commissione e il Collegio Sindacale provvederanno, ciascuno nell'ambito dei propri compiti statutari, a vigilare sull'intero processo secondo modalità che verranno dagli stessi individuate.

Art. 7 - CONTROVERSIE

Qualunque controversia circa il voto per corrispondenza verrà risolta mediante ricorso alle procedure statutarie.

Sede legale

Via Villanova, 29/7
40055, Villanova
di Castenaso (BO)
tel. 051 6041111 | fax 051 6053650

Uffici

Viale Virgilio, 20
41123, Modena
tel. 059 892111 | fax 059 848002

Via Ragazzi del '99, 51
42124, Reggio Emilia
tel. 0522 519111 | fax 0522 514782

www.coopalleanza3-0.it

